

DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2022

732/2022/R/RIF

RINNOVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 413/2022/R/RIF RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DI STANDARD TECNICI E QUALITATIVI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO E RIUNIFICAZIONE DEL MEDESIMO CON IL PROCEDIMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 364/2021/R/RIF VOLTO ALLA DETERMINAZIONE DEI COSTI EFFICIENTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, DEL TRASPORTO, DELLE OPERAZIONI DI CERNITA E DELLE ALTRE OPERAZIONI PRELIMINARI

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1233^a riunione del 27 dicembre 2022

VISTI:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (di seguito: direttiva 2018/851/UE);
- la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (di seguito: direttiva 2018/852/UE);
- la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" (di seguito: legge 481/95);
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)";

- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: legge 205/17);
- la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” (di seguito anche: legge 118/22) e, in particolare, l’articolo 14;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, avente ad oggetto “Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, a norma dell’articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” (di seguito: decreto legislativo 152/06);
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” (di seguito: decreto legislativo 116/20);
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per il periodo 2021-2026 in attuazione e secondo i criteri fissati dall’articolo 18 del Regolamento n. 2021/241/UE;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità (...)”;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A, recante “Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati” (di seguito: deliberazione 333/2019/A);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF), recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” e il relativo Allegato A (di seguito: MTR-2);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 364/2021/R/RIF, recante “Avvio di

procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell'articolo 222, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" (di seguito: deliberazione 364/2021/R/RIF);

- la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, e in particolare il relativo Allegato A, recante "Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente";
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2022, 413/2022/R/RIF, recante "Avvio di procedimento per la definizione di standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero ai sensi dell'articolo 202, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" (di seguito: deliberazione 413/2022/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 22 novembre, 611/2022/R/RIF recante "Sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti. Orientamenti per l'introduzione dei sistemi di perequazione connessi al rispetto della gerarchia dei rifiuti e al recupero dei rifiuti accidentalmente pescati" (di seguito: documento per la consultazione 611/2022/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 29 novembre 2022, 643/2022/R/RIF recante "Primi orientamenti per la predisposizione di uno schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra ente affidante e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (di seguito documento per la consultazione 643/2022/R/RIF);
- la determina 22 aprile 2022, 01/DRIF/2022, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la determina 4 novembre 2021, 02/DRIF/2021, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la comunicazione del 1° dicembre 2021, avente ad oggetto "Richiesta di informazioni in materia di impianti di trattamento di chiusura del ciclo dei rifiuti ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui alla deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF" inviata dall'Autorità alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;
- in particolare, l'articolo 2, comma 12, della citata legge 481/95 dispone, per quanto di interesse in questa sede, che l'Autorità:
 - *“stabilisc[a] e aggiorn[i] la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe (...) in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse (...)”* (lettera e);
 - *“controll[i] lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio (...)”* (lettera g);
 - *“eman[i] le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente (...)”* (lettera h);
- per lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate, l'articolo 2 della legge 481/95 prevede, altresì, che:
 - l'Autorità richieda, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività (comma 20, lettera a);
 - le pubbliche amministrazioni e le imprese siano tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle relative funzioni (comma 22);
- l'articolo 2, comma 37, della legge 481/95 chiarisce, poi, che *“le determinazioni dell'Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio”*;
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea,*

superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure”, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;

- la predetta disposizione, con riferimento particolare ai profili oggetto del presente provvedimento, espressamente contempla tra le funzioni dell’Autorità in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani anche:
 - la “*definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori, le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi*” (lettera b);
 - la “*diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza*” (lettera c);
 - la “*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’*” (lettera f);
 - la “*fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento*” (lettera g);
 - l’“*approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento*” (lettera h);
 - la “*verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi*” (lettera i).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- da ultimo, il legislatore nazionale, con la legge 118/22, ha attribuito nuovi compiti all’Autorità in materia di “*Servizi di gestione dei rifiuti*” al fine di superare - come riportato nella relativa relazione illustrativa - talune criticità connesse “*al perimetro di affidamento del servizio sotto il profilo verticale*”, relativamente al quale è stato osservato come in alcuni casi si riscontri un “*ampia[mento del] novero delle attività lungo la filiera che vengono ricomprese nella privativa senza verificare l’effettiva sussistenza di un rischio di fallimento di mercato per tali attività. Si tratta, in particolare, della tendenza ad affidare insieme alle attività di raccolta, trasporto e avvio a smaltimento e recupero delle diverse frazioni della raccolta urbana, anche le attività di smaltimento, recupero e riciclo, tipicamente svolte in regime di mercato*”; più in dettaglio, l’articolo 14 della citata legge 118/22, al comma 2, ha integrato il testo dell’articolo 202 del decreto legislativo 152/06 (che disciplina l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti) al fine di inserirvi due nuovi commi (1-*bis* e 1-*ter*) in base ai quali l’Autorità:

- *“definisce (...) adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti”* (comma 1-bis dell’articolo 202 del decreto legislativo 152/06);
- *“richiede agli operatori informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all’utenza finale”* (comma 1-ter dell’articolo 202 del decreto legislativo 152/06);
- le recenti attribuzioni sopra richiamate si affiancano a quelle assegnate all’Autorità dal decreto legislativo 116/20 (di attuazione della direttiva 2018/851/UE e della direttiva 2018/852/UE), che ha introdotto, tra l’altro, modifiche alla disciplina della responsabilità estesa del produttore contenuta nel decreto legislativo 152/06. Nello specifico, per quanto di rilievo in questa sede, il citato decreto legislativo 116/20 ha modificato l’articolo 222 *“Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione”* del decreto legislativo 152/06, prevedendo che:
 - *“gli enti di governo d’ambito territoriale ottimale, ove costituiti e operanti, ovvero i Comuni (...) garantisc[ano] la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all’Allegato C del [medesimo] decreto legislativo (...)”* (comma 1 del citato articolo 222);
 - i servizi di cui al precedente alinea *“s[ia]no prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell’effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell’Autorità (...)”*, e disponendo contestualmente che *“i costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori [di imballaggi] nella misura almeno dell’80 per cento. Tali somme sono versate nei bilanci dei Comuni ovvero degli Enti di Gestione Territoriale Ottimale, ove costituiti e operanti nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine di essere impiegate nel piano economico finanziario relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti (TARI)”* (comma 2 del citato articolo 222).

CONSIDERATO, ANCORA, CHE:

- con la deliberazione 363/2021/R/RIF, l’Autorità ha aggiornato e integrato il sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione e ha fissato i criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento per il periodo 2022-2025 (MTR-2);
- per quanto di interesse in questa sede, con il citato provvedimento l’Autorità:
 - a) nelle more della conclusione di uno specifico procedimento per la determinazione dei costi efficienti per la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari, ha

previsto un rafforzamento degli incentivi per la valorizzazione di materiali e/o di energia in funzione dell'effettiva qualità e quantità dell'*output* recuperato, attraverso:

- il consolidamento del meccanismo di *sharing* dei proventi tra gestori e utenti, modulato (ai fini del calcolo dello *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance*) in ragione dei livelli raggiunti di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e di riciclo;
 - una determinazione del coefficiente di recupero di produttività (ai fini del computo del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie) che tenga conto di elementi di efficienza (sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *benchmark* di riferimento), nonché della qualità ambientale derivante dalla valutazione complessiva del livello di raccolta differenziata e del livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e di riciclo;
- b) riguardo alla determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento ai sensi del MTR-2, ha:
- avviato un'attività di ricognizione volta all'acquisizione di dati e di informazioni inerenti agli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, in particolare richiedendo alle amministrazioni regionali competenti di distinguere i medesimi tra impianti di chiusura del ciclo "*integrati*" e "*minimi*" (da assoggettare a una regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe caratterizzata da incentivazioni coerenti con la gerarchia europea per la gestione dei rifiuti) e impianti di chiusura del ciclo "*aggiuntivi*" (con obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso e disincentivi applicati ai flussi conferiti agli impianti di smaltimento e incenerimento senza recupero energetico), nell'ambito della quale è emersa l'eterogeneità delle scelte adottate dai soggetti competenti;
 - introdotto componenti perequative ambientali volte a premiare la migliore opzione ambientale, rimandando a una fase successiva la definizione (oggetto del recente documento per la consultazione 611/2022/R/RIF) delle modalità operative dei relativi meccanismi perequativi, da attivare presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), nonché dei criteri per la quantificazione delle citate componenti e delle modalità con le quali deve esserne data separata evidenza nei documenti di riscossione.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 413/2022/R/RIF, in coerenza con quanto previsto in sede di adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 118/22), relativamente al servizio di gestione dei rifiuti, l'Autorità ha avviato un procedimento volto:
 - a contribuire (nell'ambito delle funzioni e dei poteri alla medesima assegnati) al superamento delle criticità associate alla corretta delimitazione

- della privata e alla definizione delle modalità più efficienti per attivare capacità di trattamento dei rifiuti, anche attraverso lo sviluppo di una infrastruttura immateriale di dati sui costi di gestione, sulle caratteristiche dei flussi e, più in generale, sulle modalità di svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero (partendo dai dati e dai documenti richiesti, ai sensi del MTR-2), funzionale alle corrette valutazioni degli assetti del settore che - senza pregiudicare elementi di sicurezza ed, eventualmente, limitando gli impatti negativi sull'utenza finale o sulla finanza pubblica - promuovano la necessaria pressione competitiva;
- in particolare, alla definizione di adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/06, nell'ambito del quale procedere anche alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti;
 - ai fini dello svolgimento del citato procedimento, rilevano ulteriori temi su cui l'Autorità ha avviato specifiche attività, con particolare riferimento alla:
 - definizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e soggetti gestori (quale fondamentale elemento di completamento e raccordo del sistema di regole definito dall'Autorità nel settore dei rifiuti), illustrando i propri orientamenti nel recente documento per la consultazione 643/2022/R/RIF;
 - determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell'articolo 222, comma 2, del decreto legislativo 152/06, in relazione alla quale l'Autorità ha avviato – con deliberazione 364/2021/R/RIF – le attività tese all'introduzione di forme di trasparenza attraverso l'impiego di opportuni strumenti di regolazione *evidence-based* per un efficace disegno di meccanismi volti alla copertura dei costi efficienti delle filiere e delle attività connesse alla raccolta differenziata, al fine di impostare su corretti e imprescindibili criteri di sostenibilità e di efficienza il fondamentale principio della *Extended Producer Responsibility* (EPR).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- sui temi oggetto dei procedimenti di cui alle citate deliberazioni 413/2022/R/RIF e 364/2021/R/RIF, tra loro strettamente interrelati, l'Autorità ha:
 - avviato, organizzando specifici *focus group* a carattere tecnico, le attività necessarie ad acquisire dai soggetti interessati gli elementi informativi relativi ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale, alla luce di quanto disposto dal comma 1-*ter* dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/06, con particolare riferimento a:

- a) la delimitazione del perimetro delle attività sottese ai corrispettivi per ciascuna filiera, nonché l'individuazione delle relative modalità di determinazione, allo scopo di individuare eventuali fattori, endogeni ed esogeni al modello locale di raccolta differenziata adottato, in grado di influire sulla determinazione dei rispettivi valori;
 - b) nell'ambito dei fattori di cui al precedente alinea, l'incidenza della qualità della raccolta differenziata sulla fissazione dei corrispettivi, tenuto conto dell'impatto di tale determinante sulla successiva fase di trattamento, anche in previsione del raggiungimento degli obiettivi di riciclo per filiera e, in generale, di quelli previsti a livello nazionale;
 - c) valutazioni in merito al livello di copertura dei costi per la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari sostenuti a livello di ambito tariffario, attualmente garantito attraverso l'applicazione dei corrispettivi;
- svolto, anche con il coinvolgimento degli Enti nazionali preposti, primi approfondimenti in ordine alle prassi di riferimento e alle norme tecniche in materia di criteri per la misurazione della qualità e quantità della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, nonché di requisiti tecnici per l'accesso agli impianti di trattamento e di misura delle relative prestazioni ambientali;
 - proseguito, in sede di incontri periodici, le attività di confronto interistituzionale – già avviate nell'ambito del Tavolo tecnico (con Regioni e Autonomie, con il coinvolgimento anche delle associazioni maggiormente rappresentative degli Enti di governo dell'ambito) istituito con la deliberazione 333/2019/A – finalizzate, tra l'altro, a definire procedure volte a garantire, da un lato, veridicità, chiarezza, completezza e congruità delle informazioni e, dall'altro, coerenza tra corrispettivi e costi efficienti per la gestione del servizio, alla luce degli obiettivi stabiliti;
 - in esito alle attività di cui sopra, valutato l'esigenza di:
 - a) definire adeguati standard tecnici per misurare e garantire adeguati livelli di qualità del materiale conferito dai convenzionati, al fine di ottimizzare le successive attività di recupero, modulando i corrispettivi riconosciuti per la raccolta differenziata in relazione al livello qualitativo del materiale conferito;
 - b) effettuare ulteriori confronti di approfondimento con gli *stakeholders* interessati al fine di individuare standard tecnici qualitativi adeguati;
 - c) prevedere una tempistica implementativa in grado di tenere conto della rilevante complessità del procedimento, nonché degli evidenti profili innovativi in una materia, da sempre, rientrante in specifici ambiti negoziali (e non regolatori).

RITENUTO CHE:

- con riguardo al servizio di gestione dei rifiuti, sia necessario proseguire, valorizzandone le sinergie, le attività già avviate per contribuire – nell'ambito delle

competenze assegnate all’Autorità – alla finalità (sottesa alle disposizioni introdotte dalla legge 118/22 per la tutela della concorrenza) *“di migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi pubblici e di potenziare lo sviluppo degli investimenti e dell’innovazione in funzione della tutela dell’ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini”*,

- alla luce del quadro richiamato in premessa e delle informazioni nel frattempo acquisite, sia opportuno rinnovare il procedimento avviato con la deliberazione 413/2022/R/RIF (per la definizione di standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero), riunificando il medesimo con il procedimento di cui alla deliberazione 364/2021/R/RIF (per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari), in ragione delle complementarità dei temi in trattazione che, in una logica di sistema, suggerisce di disciplinarne i diversi profili in una sede unitaria;
- sia, altresì, necessario garantire una tempistica implementativa in grado di tenere conto dei relativi impatti sui sistemi organizzativi e gestionali dei soggetti interessati, affinché il procedimento, nella sua complessità, sia ulteriormente rafforzato sotto il profilo della credibilità e dell’efficacia;
- sia opportuno individuare nel 30 giugno 2023 il termine unico per la conclusione delle attività inerenti ai procedimenti sopra richiamati

DELIBERA

1. di rinnovare il procedimento 413/2022/R/RIF relativo alla definizione di standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero, unificandolo con il procedimento di cui alla deliberazione 364/2021/R/RIF volto alla determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari;
2. di acquisire, nell’ambito del citato procedimento, tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili al completamento delle necessarie analisi e per la predisposizione di uno o più documenti di consultazione in relazione alle tematiche di cui al precedente punto 1., anche convocando ulteriori incontri tecnici e *focus group*, nonché proseguendo le attività di confronto interistituzionale già avviate nell’ambito del Tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali istituito con la deliberazione 333/2019/A;
3. di individuare nel 30 giugno 2023 il termine per la conclusione delle attività di cui al precedente punto 1.;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini